



Sent. n. 230/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Magistrati

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Dott. Antonio Ciaramella | Presidente       |
| Dott.ssa Anna Bombino    | Consigliere      |
| Dott. Pasquale Fava      | Consigliere rel. |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 80435**  
del registro di segreteria, promosso dalla Procura  
regionale del Lazio nei confronti di

-Lorenzo Bottoni, nato a Frosinone (FR) il 17  
settembre 1978 rappresentato e difeso dall'Avv.  
Giulio Mastroianni;

-la società Bottoni Lorenzo sas con sede legale in  
via Tiburtina 167, Frosinone (FR), non costituita

Visti l'atto introduttivo e tutti gli atti e i  
documenti del giudizio;

Udito nella pubblica udienza del 17 dicembre 2024 il  
Consigliere relatore;

Uditi, nella medesima udienza, il Vice Procuratore

generale Maria Teresa D'Urso e, per il convenuto,  
l'Avv. Giulio Mastroianni

## **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

### **1. La prospettazione della Procura Regionale**

Con atto di citazione del 9 luglio 2024 la Procura regionale ha convenuto in giudizio Lorenzo Bottoni e la società Bottoni Lorenzo sas per sentirli condannare in solido al pagamento di € 29.625,00 in favore del Ministero delle imprese e del made in Italy/ Fondo piccole e medie imprese del OMISSIS.

Bottoni Lorenzo, quale amministratore della predetta società in accomandita semplice, aveva presentato un'istanza volta ad ottenere il finanziamento destinato alle imprese che avessero subito contrazioni del volume d'affari per sostenere l'attività di impresa e i lavoratori.

Nel caso di specie il Bottoni, dopo aver ottenuto la somma di € 29.625,00, la girava immediatamente sul proprio conto corrente violando l'art. 1 bis del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23.

### **2. Le difese del convenuto Lorenzo Bottoni**

Lorenzo Bottoni ha rappresentato l'insussistenza del danno erariale e dell'elemento soggettivo del dolo.

Ha segnalato la corretta percezione delle somme di denaro (pag. 2 della comparsa; doc. 2 della

produzione) e la restituzione delle somme alla società (pag. 3 della comparsa; doc. 4-5 della produzione).

### **3. La contumacia della società Lorenzo Bottoni sas**

La società non si è costituita.

### **3. L'udienza pubblica**

Nel corso dell'udienza pubblica odierna, la Procura regionale ha insistito per l'accoglimento integrale dell'atto di citazione e la difesa del convenuto ha richiamato i propri scritti e le relative conclusioni.

La causa matura è stata introitata per la decisione.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.g.c. deve essere preliminarmente dichiarata la contumacia della società Bottoni Lorenzo sas che, pur avendo ricevuto regolare notifica dell'atto di citazione (il 19 luglio 2024), non si è costituita.

1.1. L'azione risarcitoria pubblicistica attivata dalla Procura regionale è fondata (art. 1 legge 20/1994 e 2697 c.c.).

Come emerge dalla documentazione versata in atti da parte attrice e da parte convenuta, lasciando in disparte le criticità che hanno investito il momento della percezione del finanziamento, dagli atti di

causa risulta che le somme ottenute non sono state destinate alle finalità previste dalla legge, evenienza che determina, secondo giurisprudenza pacifica, un danno alla finanza pubblica (inter plures C. conti, app. 62/2023; sez. giur. Liguria 67/2023 e 70/2023).

Il decreto legge d.l. 8 aprile 2020, n. 23, dispone:  
*"Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19, diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, SACE S.p.A. concede fino al 30 giugno 2022 garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste dai commi da 2 a 11, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. ai sensi del presente comma non superano l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi sono destinati a supporto di piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, ivi inclusi i lavoratori*

*autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA nonché le associazioni professionali e le società tra professionisti, che abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché alle garanzie concesse ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102."*

Onde ottenere il finanziamento il successivo art. 1-bis statuisce quanto segue:

*"Le richieste di nuovi finanziamenti effettuati ai sensi dell'articolo 1 devono essere integrate da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il titolare o il legale rappresentante dell'impresa richiedente, sotto la propria responsabilità, dichiara:*

*a) che l'attività d'impresa è stata limitata o interrotta dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 o dagli effetti derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse alla medesima emergenza e che prima di tale emergenza sussisteva una situazione di*

continuità aziendale;

b) che i dati aziendali forniti su richiesta dell'intermediario finanziario sono veritieri e completi;

c) che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera n), il finanziamento coperto dalla garanzia è richiesto per sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che sono localizzati in Italia;

d) che è consapevole che, ad eccezione dell'eventuale quota destinata al rimborso di finanziamenti erogati dai medesimi soggetti finanziatori ai sensi dell'articolo 1, comma 1, i finanziamenti saranno accreditati esclusivamente sul conto corrente dedicato i cui dati sono contestualmente indicati;

e) che il titolare o il legale rappresentante istante nonché i soggetti indicati all'articolo 85, commi 1 e 2, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non si trovano nelle condizioni ostative previste dall'articolo 67 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011;

f) che nei confronti del titolare o del legale rappresentante non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione fiscale in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

2. Non appena ricevuta l'autodichiarazione di cui al comma 1, il soggetto al quale è chiesto il finanziamento la trasmette tempestivamente alla SACE S.p.A.

3. L'operatività sul conto corrente dedicato di cui al comma 1, lettera d), è condizionata all'indicazione, nella richiesta di utilizzo del finanziamento, del relativo codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia e della locuzione: "Sostegno ai sensi del decreto-legge n. 23 del 2020". [Omississ]

5. Fermi restando gli obblighi di segnalazione previsti dalla normativa antiriciclaggio, per la verifica degli elementi attestati dalla dichiarazione sostitutiva prevista dal presente articolo il soggetto che eroga il finanziamento non è tenuto a

*svolgere accertamenti ulteriori rispetto alla verifica formale di quanto dichiarato. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle dichiarazioni sostitutive allegate alle richieste di finanziamento e di garanzia effettuate ai sensi dell'articolo 13".*

Dalla normativa richiamata emerge che il finanziamento sia "ex lege destinato" (c.d. mutuo di scopo legale), dovendo, pertanto, il percettore utilizzare le somme per le finalità previste dalla legge (aventi una manifesta rilevanza pubblicistica). Nel caso di specie, invece, le somme di denaro (ottenute dalla società il 4 agosto 2020) sono state immediatamente trasferite sul conto corrente personale del convenuto Lorenzo Bottoni (il 6 agosto 2020).

Ciò ha reso *ex actis* irrealizzabile la destinazione pubblicistica prevista dal combinato disposto degli art. 1 e 1-bis d.l. 23/2020 con conseguenziale danno erariale pari all'intero importo delle somme percepite.

E' del tutto irrilevante che il convenuto a quasi due anni di distanza abbia ritrasferito le somme alla società (doc 4 e 5 della produzione del Bottoni), atteso che: 1) le somme avrebbero dovuto essere

immediatamente destinate al sostegno dell'attività di impresa; 2) non sussiste alcuna prova documentale che le somme, dopo il riaccredito alla società, siano state destinate alle finalità pubblicistiche per cui erano state percepite (prova a carico del convenuto).

Dalla documentazione versata in atti, quindi, sussistono con evidenza indizi gravi, precisi e concordati tesi ad asseverare l'esistenza del dolo che sostiene e connota la condotta del convenuto.

2. L'illecito contabile ha natura di debito di valore, sicché, secondo i criteri seguiti costantemente dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (Cass., SS.UU. 17 febbraio 1995, n. 1712; Sez. III, 10 marzo 2006, n. 5234), sono dovuti gli interessi legali e la rivalutazione.

3. Sulle predette somme sono dovuti, inoltre, gli interessi legali dalla pubblicazione della presente decisione fino all'effettivo soddisfo ex art. 1282, primo comma, c.c.

4. Le spese del giudizio, da versare allo Stato e da liquidarsi a cura della Segreteria della Sezione con nota a margine (art. 31, quarto comma, c.g.c.), seguono la soccombenza e devono essere poste a carico del convenuto.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, dichiarata la contumacia della società Lorenzo Bottoni sas, condanna Lorenzo Bottoni e la società Bottoni Lorenzo sas, in solido, al pagamento, in favore del Ministero delle imprese e del made in Italy di € 29.625,00, oltre interessi legali e rivalutazione nei sensi di cui in motivazione.

Condanna il convenuto al pagamento delle spese del giudizio, liquidate nell'importo di € 319,42 (trecentodiciannove/42).

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2024.

L'estensore

Il Presidente

Pasquale Fava

Antonio Ciaramella

*F.to digitalmente*

*F.to digitalmente*

Depositata in Segreteria il giorno 07 maggio 2025

Il Dirigente

Sebastiano Alvisè Rota

*F.to digitalmente*

CORTE DEI CONTI  
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO  
SEGRETARIA

Ai sensi dell'art. 31, c.5, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n.174, le spese di giustizia del presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in € **319,42 (trecentodiciannove/42)**.

Il Dirigente  
Sebastiano Alvisè Rota  
f.to digitalmente